

24 MAR. 2026

150

Serie 3

## STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

IL FUNZIONARIO (\*)  
Michele Milan  
(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale

"I.N.F.U.C.S. PROFESSIONE CANE"

## TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

## ART. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.

117 (Codice del Terzo Settore), un'associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, che assume la

denominazione: "I.N.F.U.C.S. PROFESSIONE CANE ODV". L'acronimo ODV e la denominazione Orga-

nizzazione di Volontariato potranno essere usati solo a seguito dell'iscrizione nella sezione "Organizzazioni

di Volontariato" del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS). L'Associazione può

acquisire la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del CTS. L'Associazione ha sede nel comune di Pa-

dova (PD). Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria. La durata

dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli

associati, con le modalità previste dal presente statuto.

## ART. 2 – Scopi e Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro che persegue finalità civiche, solidari-

stiche e di utilità sociale, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione opera nel rispetto dei principi di democraticità, gratuità delle prestazioni dei volontari e as-

senza di fini di lucro.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- contribuire alla tutela e alla salvaguardia della vita umana, dell'ambiente e del territorio mediante attività di prevenzione, assistenza e soccorso, anche attraverso l'impiego di unità cinofile;
- promuovere e diffondere la cultura della protezione personale, del soccorso e della sicurezza, con particolare riferimento all'impiego di unità cinofile da soccorso;
- favorire la diffusione della cultura cinofila e del corretto rapporto uomo-animale, anche attraverso attività educative, formative e divulgative;

• promuovere la solidarietà sociale e l'inclusione, anche attraverso iniziative rivolte alla collettività e, in particolare, a soggetti in condizioni di svantaggio;

• contribuire al miglioramento della qualità della vita e alla coesione sociale, attraverso attività di interesse generale svolte in favore della comunità.

L'Associazione svolge le proprie attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Le attività di interesse generale attraverso le quali l'Associazione persegue le proprie finalità sono individuate nell'articolo 4 del presente statuto.

## **TITOLO II – ATTIVITA' ESERCITATE**

### **ART. 3 – Le attività dell'Associazione**

L'Associazione esercita le proprie attività in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del CTS, dal presente statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri enti del Terzo Settore, enti pubblici e soggetti privati.

### **ART. 4 – Attività di interesse generale**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS.

- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;



• lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

• lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

• lettera y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (solo a seguito di autorizzazione da parte degli organi preposti).

Nell'ambito delle già menzionate attività, l'Associazione svolge in particolare:

- attività di protezione civile e soccorso, anche mediante l'impiego di unità cinofile;
- attività di salvataggio nautico con unità cinofile, nonché il loro addestramento e operatività;
- attività di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico in ambito cinofilo e di soccorso;
- attività di promozione e diffusione della cultura cinofila e del volontariato.

#### **ART. 5 – Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione inoltre può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del CTS, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107 e successive modificazioni e integrazioni.

L'individuazione delle attività secondarie e strumentali è demandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo documenta annualmente nel bilancio o nel rendiconto il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte.

#### **ART. 6 – Attività di raccolta fondi**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, anche continuative, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 79 del CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non

corrispettiva, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9

giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

Le attività di raccolta fondi sono svolte nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, con obbligo di rendicontazione.

#### **ART. 7 I volontari e i lavoratori**

L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. I volontari realizzano le attività attraverso prestazioni personali, spontanee, e gratuite esclusivamente per fini solidaristici. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, in osservanza della normativa vigente e, in ogni caso, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo in un apposito regolamento sui rimborsi spese ai volontari. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione medesima. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 18 del CTS.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività deve rispettare quanto previsto dall'art. 33, comma 1 del CTS. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

### **TITOLO III – GLI ASSOCIATI**

## ART. 8 – Adesione all'associazione

Possono pertanto aderire all'Associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del

Terzo settore o comunque senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le

regole del presente statuto e si impegnano a contribuire al perseguimento delle finalità associative con la

loro opera, competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Il numero degli associati persone fisiche è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore a sette.

Se si associano altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere

superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo indicando le proprie gene-

ralità e dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione e, eventualmente, la disponibilità a contribuire

alle attività associative come volontario.

Nel caso di associati di minore età, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal

Legale rappresentante di tali Enti. Il Consiglio Direttivo, che può delegare in merito un suo componente, si

pronuncia sulla richiesta non oltre 60 giorni dalla data della sua presentazione. Il richiedente deve essere

informato dell'accoglimento della richiesta. In caso di rifiuto, al richiedente deve essere trasmesso il prov-

vedimento motivato del diniego. L'interessato, nei successivi trenta giorni, può chiedere che sull'istanza si

pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della

prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta deve essere accompagnato dal pagamento della quota sociale annuale e

dall'iscrizione dell'associato nel libro degli associati.

La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a

sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione

a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti

dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità operative della vita associativa possono essere disciplinate da apposito regolamento interno, nel rispetto delle disposizioni del presente statuto, che non può in alcun modo derogare ai diritti degli associati né alle competenze degli organi sociali.

#### **ART. 9 – Diritti e Doveri degli Associati**

Gli associati hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate alla qualifica di volontario;
- c) a partecipare alle assemblee;
- d) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- e) ad approvare i bilanci e/o i rendiconti;
- f) a eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- g) a prendere visione dei libri sociali.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi e in regola con il versamento delle quote sociali, hanno diritto ad essere eletti.

Tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi e in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di elettorato attivo. Gli associati di minore età esercitano il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, i quali esercitano il diritto di voto in loro vece. Tutti gli associati delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.



Gli associati sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta.

#### **ART. 10 – Perdita della qualifica di associato**

Chiunque aderisce all'associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'associazione stessa: il recesso ha efficacia entro 30 giorni dalla data in cui è stato notificato. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può essere espulso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta. L'esclusione ha effetto immediato. Contro tali deliberazioni, l'associato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Gli associati decadono dalla qualifica se non pagano la quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo con apposita delibera annuale.

### **TITOLO IV – FUNZIONAMENTO E AMMINISTRAZIONE**

#### **ART. 11 – Patrimonio ed Entrate**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del CTS, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi,

tra le altre, delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e quote annuali versate dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
- c) sottoscrizioni, raccolte fondi, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) rendite patrimoniali;
- e) proventi derivanti da attività commerciali secondarie e strumentali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dalle direttive del Consiglio Direttivo.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del CTS, e successive modificazioni ed integrazioni.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci. Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto. Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria e/o all'incremento del patrimonio.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, quest'ultima come definita dall'articolo 8 comma 3 del CTS, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e



collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni

altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il

patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

#### **ART. 12 – Esercizio sociale**

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale il Consi-

glio Direttivo predispone, in conformità all'articolo 13 del CTS e alla modulistica definita con decreto del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, il

bilancio di esercizio, anche sotto forma di rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle atti-

vità istituzionali e delle raccolte fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto

per cassa.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e depositato

entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio presso il RUNTS.

Nei casi previsti dal CTS o nel caso in cui l'assemblea degli associati lo richieda, deve essere redatto anche

il bilancio sociale, con le modalità di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni e integrazioni. Il bilancio sociale deve

essere approvato e depositato al RUNTS con le stesse modalità del bilancio d'esercizio.

Qualora ricorrano i presupposti di legge, l'Associazione provvede alla pubblicazione degli emolumenti,

compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti e agli associati, secondo

quanto previsto dall'articolo 14 del CTS.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e se presente il bilancio sociale, devono essere

affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il

tramite del sito sociale.

#### **ART. 13 – Libri sociali, Registro dei Volontari e Assicurazione**

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del CTS.

In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, che può essere tenuto in formato elettronico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del CTS, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico.

Nel caso sia istituito l'Organo di Controllo deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati previa richiesta al Consiglio Direttivo, che ne disciplina le modalità nel rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione. Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Le modalità con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo possono essere stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

Oltre all'assicurazione per i volontari di cui all'articolo 7 dello Statuto, l'Associazione può dotarsi di idonee coperture assicurative, anche ulteriori rispetto a quelle obbligatorie, a tutela dei volontari, degli associati, dei terzi e degli animali impiegati nelle attività associative.

## **TITOLO V – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ART. 14 – Organi sociali**

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

Gli organi sociali dell'associazione sono:

• L'Assemblea degli associati.

• Il Presidente.

• Il Consiglio Direttivo.

• L'Organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c., tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza" e/o "teleconferenza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo. Anche l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

#### **ART. 15 – Assemblea degli associati**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione. L'Assemblea è aperta a tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati in regola con il pagamento delle quote sociali. Gli associati di minore età sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. L'assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio secondo quanto stabilito dall'articolo 12 dello Statuto.

Inoltre, essa:

- provvede all'elezione del Presidente e dei membri Consiglieri;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

- delibera sulle modifiche al presente Statuto;

- approva i regolamenti che disciplinano l'attività dell'associazione;

- delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché dei fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge;

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge.

L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente. L'assemblea si riunisce, in seduta straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno oppure su richiesta scritta motivata avanzata da almeno 1/10 degli associati. La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante comunicazione scritta inviata con mezzi idonei a garantirne la ricezione (quali e-mail, PEC o altri strumenti telematici), almeno 10 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, che non può tenersi lo stesso giorno della prima, qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti. In Assemblea ciascun associato ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del CTS. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di un altro associato. Per gli associati che non sono persone fisiche, il voto è espresso dal legale rappresentante dell'ente o da altro soggetto da esso delegato.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie o sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno il 75% degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno

il 50% + 1 degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno il 75% degli associati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea raccolte nell'apposito libro devono restare depositate presso la sede sociale a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che verrà assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea stessa.

#### **ART. 16 – Il Presidente**

Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza legale dell'associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio. Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio Direttivo stesso nella prima riunione utile.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, cura la predisposizione del bilancio da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

#### **ART. 17 – Il Consiglio Direttivo**

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri a un massimo di sette, compreso il Presidente. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione, compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, delibera sulle domande di ammissione o di esclusione degli associati, delibera sull'attività da svolgere e sui

programmi da realizzare, nomina, su proposta del Presidente, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, amministra il patrimonio e le risorse sociali, stabilisce le quote sociali, conferisce incarichi per il raggiungimento dei fini sociali, ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di eccezionale necessità ed urgenza dal Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria, almeno due volte all'anno, oppure su richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi componenti in seduta straordinaria. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti, le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Qualora nel Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo lo stesso provvede a sostituire il Consigliere venuto a mancare con il primo dei non eletti in sede di nomina dell'attuale consiglio. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla prossima assemblea dei soci. Nel caso in cui non ci fosse nessun non eletto si deve procedere alla convocazione dell'Assemblea per la sua nomina nei tempi e modi stabiliti nel prossimo paragrafo.

Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo rimane in carica temporaneamente il Presidente per ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'assemblea dei soci. Detta assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni e deve avere luogo nei successivi trenta giorni. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vicepresidente.

Le deliberazioni del consiglio direttivo raccolte nell'apposito libro devono restare depositate presso la sede sociale a disposizione degli associati che abbiano interesse alla loro lettura.

#### **ART. 18 – L'Organo di Controllo**

Nei casi previsti dall'art. 30, comma 2 del CTS e successive modificazioni e integrazioni, l'Assemblea deve nominare l'Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso articolo 30. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti



nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

L'Organo di Controllo può inoltre essere istituito per volontà dell'Assemblea, anche se non ricorre obbligo di legge.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'Associazione.

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **ART. 19 – Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**

Ai sensi dell'articolo 11 del CTS, l'Associazione richiede l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e una volta iscritta, indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Aggiorna inoltre nel Registro Unico tutte le informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Sino all'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Organizzazioni di Volontariato" del RUNTS, l'acronimo ODV o la denominazione Organizzazione di Volontariato non possono essere usati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

### **ART. 20 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo Settore con finalità analoghe a quelle dell'Associazione. A tal fine l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

### **ART. 21 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto e, ove approvato, dal Regolamento, si applica quanto disposto

dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano

le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore.

